



F. A. Q. VALUTAZIONE DEI RISCHI



▪ *Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi?*

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
- Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
- L'indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
- L'individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.



▪ **Quali sono e sanzioni previste per il mancato adeguamento?**

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

- Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
- La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.



- ***Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?***

Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l'ISPESL, l'ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.

- ***Quanto è concreta la possibilità di un controllo?***

I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.

A seguito invece di una denuncia di infortunio all'INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.

La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.



- ***Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?***

Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

- ***Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda?***

Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell'azienda (o se società dall'amministratore) a patto che quest'ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di formazione.

Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad un addetto.



- ***Chi deve rivestire il ruolo di RLS?***

Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione all'INAIL.

- ***La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS?***

Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell'INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell'INAIL, secondo le modalità specificate all'interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l'azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell'INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.

L'apposita sezione del sito "Dichiarazione RSL" può essere anche utilizzata eventualmente dal consulente del lavoro o commercialista che segue l'azienda a patto che gli vengano comunicati i codici di accesso di cui sopra.

I dati da comunicare all'INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico. I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.

Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all'INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.



- **Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?**

Il legislatore non ha inteso legare al tempo l'obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.

Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l'azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l'introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all'organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.

- **Il DVR deve avere una "data certa"?**

Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico **deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa** o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.



- ***Cosa devo fare una volta completato il DVR?***

Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l'avvenuto processo tramite l'acquisizione di una nuova data certa.





IL TUO PARTNER
IDEALE PER LE
ATTIVITA'
DI
SAFETY
RISK
ASSESSMENT



PER INFORMAZIONI:



WWW.EECO.IT

*VIALE CARLO III, 156 - C/O CENTRO SERVIZI REGGIA PALACE
81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
TEL./FAX (PBX): 0823 1540391
CELL. 339 7436925*

ING. VINCENZO D'ONOFRIO

info@eeco.it